



**COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA**  
Città metropolitana di Catania

**Ordinanza Sindacale n.27 del 10/08/2020**

**OGGETTO:** Emergenza sanitaria da COVID 19

**IL SINDACO**

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** lo stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31/01/2020 dal Consiglio dei Ministri ed il DPCM del 7/08/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria sino al 15/10/2020;

**PRESO ATTO** del permanere dello stato di emergenza epidemiologica;

**VISTE** le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui ai decreti legge 16 maggio 2020, n. 33, e 19 maggio 2020, n. 34, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 e 18 maggio 2020, nonché dell'11 giugno 2020 e quello del 7 agosto 2020;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente della Regione Siciliana n.31 del 09/08/2020 ;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze sindacali con le quali si stabilivano le modalità comportamentali dei cittadini al fine di evitare il contagio da covid 19 ;

**RITENUTO** di adeguare le precedenti statuizioni ed e dare attuazione all'ordinanza 31 prima citata

**VISTO** l'art.50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

Ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 di adottare le seguenti modifiche ed integrazioni all'ordinanza sindacale n. 24 del 18/06/2020 giugno 2020:

**Art.1**

(misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante)

1. Ferme le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Per l'esercizio di attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano – quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa

regolamentazione – le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.

3. Gli utenti, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno.

### **Art.2**

(misure straordinarie per il ferragosto)

1. Le notti dei giorni 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, ciascun esercizio commerciale qualificabile ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza che intenda promuovere eventi aperti al pubblico, comunica tale decisione al Comune e alla Prefettura competente per territorio entro le 48 ore antecedenti;
2. Resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di utilizzare spazi all'aperto e di indossare la mascherina.

### **Art.3**

(disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti;
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le sanzioni previste dall'art.1 commi 4 e 5; articolo 4 comma 1 e comma 2; dell'ordinanza contingibile ed urgente n.31 del 09/08/2020.

La presente ordinanza ha validità dal 09/08/2020 e fino al 10/09/2020 ed è pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente è notificata, ad ognuno per le proprie competenze, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di San Gregorio di Catania, a tutti i Responsabili di Area dell'Ente. Ed altresì inviata per conoscenza al Presidente della Regione Siciliana, a S.E il Prefetto di Catania, al sig. Questore di Catania ed al Sindaco della Città Metropolitana di Catania.

E' fatto obbligo alle forze dell'ordine, territorialmente competenti, di fare rispettare quanto disposto dalla presente ordinanza;

Avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di giorni 60, ovvero al Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni 120 dall'adozione.

Il Sindaco  
Dott. Carmelo Corsaro

